



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza

Deliberazione n. 67/2014/PAR

Parere n.8/2014

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Presidente di Sezione	dr. Francesco Lorusso	Presidente
Consigliere	dr. Rocco Lotito	Componente
Primo Referendario	dr. Giuseppe Teti	Componente
Referendario	dr.ssa Vanessa Pinto	Componente-relatore

nella Camera di consiglio del 9 aprile 2014;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Rivello, pervenuta in data 28 febbraio 2014;

Vista l'Ordinanza n. 50/2014 del 9 aprile 2014 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario dott.ssa Vanessa Pinto

Udito il relatore;

FATTO

In data 28 febbraio 2014 è pervenuta a questa Sezione di Controllo, una richiesta di parere da parte del Comune di Rivello, in persona del Sindaco *pro tempore* in carica.

Il Comune di Rivello chiede di sapere *“se la novella del comma 3 bis dell'art. 33, operata dall'articolo 1, comma 343 della L. 27 dicembre 2013, n 147, abbia fatto venire meno l'obbligo, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di acquistare servizi e forniture in economia, mediante amministrazione diretta, sui mercati elettronici della P.A. o altri strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n 488”*.

DIRITTO

Sull'ammissibilità

1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni, possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre ad ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, pareri in materia di contabilità pubblica.

A termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

2. La previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare a regime un sistema di filtro onde limitare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente dette istanze.

Nell'esercizio della funzione consultiva l'organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non possa esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa.

Requisito soggettivo

3. Sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004.

Nel caso in esame, considerata la mancata istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere - provenendo dal Sindaco del Comune di Rivello, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente - si palesa comunque ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Requisito oggettivo:

4. Sotto il profilo oggettivo, possono rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri concernenti la materia della contabilità pubblica (intesa quale sistema normativo che presiede alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici) che richiedano un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale come nei casi: di atti generali; di atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti l'interpretazione di norme vigenti; di soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; di preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

Tale funzione consultiva, inoltre, si estende anche a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

L'esatto perimetro di tale attività consultiva è individuato – anche in chiave dinamica – dalla deliberazione delle Sezioni Autonomie del 27 aprile 2004, così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n.9, nonché dalla delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 54 del 2010.

5. Con la richiesta di parere in esame risulta formulato un quesito giuridico, di natura generale ed astratta, sulla corretta interpretazione di norme concernenti l'attività contrattuale dell'Ente che rientra nella materia della contabilità pubblica come sopra definita. Peraltro lo stesso quesito ha per oggetto una specifica disciplina introdotta dal legislatore, nell'ambito di un complessivo programma volto alla razionalizzazione ed al contenimento dei conti pubblici, con effetti sulla gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Pertanto la richiesta di parere risulta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

Nel Merito

6. La richiesta di parere in esame si pone a valle dell'ultima modifica intervenuta nell'articolato di cui al comma 3bis dell'art. 33 del D.lgs 163/2006, ad opera del comma 343, dell'art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Il comma 3bis è stato inserito nell'ambito dell'art. 33 del D.lgs 163/2006 ai sensi dell'art. 23, comma 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 ("Decreto Salva Italia"), nell'ambito di un complessivo programma volto, tra l'altro, alla riduzione della spesa e dei costi degli apparati pubblici.

La novella del 2011 introduce un regime speciale per gli acquisti di lavori, servizi e forniture da parte dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, a norma del quale i suddetti enti "(...) ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici".

La ratio sottesa al disposto in questione è "limitare l'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica, al fine di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala" (cfr. Relazione Tecnica - D.L. 201/2011, art. 23, comma 4 e 5).

Il comma 5 dell'art. 23 del D.L. 201/2011 aveva originariamente previsto che il comma 3bis dell'articolato in questione si applicasse alle "gare bandite" successivamente al 31 marzo 2012. Detto termine è stato da ultimo posticipato al 30 giugno 2014 (cfr. D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15).

6.1 Nel 2012, il legislatore del secondo decreto di "Spending review" (DL 95/2012) ha ulteriormente inciso su tale disposto, concedendo ai suddetti comuni la possibilità di adempiere all'obbligo di acquisto centralizzato, ricorrendo agli "strumenti elettronici di

acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

6.2 Nel 2013, il legislatore della legge di stabilità 2014, anche in considerazione dei dubbi sorti in merito alla latitudine applicativa dell'articolato in questione, ne ha chiarito i connotati precettivi, stabilendo che il regime di acquisto centralizzato prescritto ai sensi del comma *3bis* non si applica nel caso di acquisti in economia, mediante amministrazione diretta e nei casi di affidamento diretto di cui ai commi 8, seconda parte e 11, seconda parte dell'art. 125 del D.lgs 163/2006.

7. Alla luce di quanto sopra, il Comune di Rivello chiede se la novella del 2013 abbia comportato, per i comuni sotto i 5 mila abitanti, il venire meno dell'obbligo di ricorrere ai *mercati elettronici della P.A. o altri strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, nel caso di acquisti in economia, mediante amministrazione diretta.

8. La soluzione al quesito è articolata e comporta la necessaria disamina del panorama normativo vigente in materia.

In proposito, le principali disposizioni di riferimento sono state introdotte nel 2012, nell'ambito di un più complessivo programma di razionalizzazione e contenimento di costi della pubblica amministrazione (manovra di *Spending Review*).

La prima disposizione è contenuta nel comma 450 della legge 296/2006, così come novellato dal comma 2, dell'art. 7, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (primo decreto di "*Spending Review*"), convertito con modifiche nella legge 6 luglio 2012 n. 94, e successivamente modificato dal comma 149, dell'art. 1 della legge 228/2012, ai sensi del quale le "*altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e quindi anche gli enti territoriali) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*".

La seconda previsione è riportata nel sopra citato comma *3bis* dell'art. 33 del D.lgs 163/2006.

9. I confini applicativi di ciascuna delle disposizioni sopra citate sono stati oggetto di ampio scrutinio da parte della giurisprudenza contabile ed i relativi approdi risultano rilevanti per la soluzione del quesito in oggetto.

9.1 In particolare, sulla base di un approccio ermeneutico di stretta interpretazione letterale, si è ritenuto che il novellato comma 450 della legge 296/2006 codifichi in capo a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 del Dlgs 165/2001 (ivi inclusi gli enti locali) un obbligo generalizzato di ricorso ai mercati elettronici e/o agli strumenti telematici ivi previsti, nel caso di acquisti al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, non ammettendo deroghe di sorta, né in termini di densità demografica, né in termini di peculiari fattispecie di acquisto al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria.

Secondo gli attuali approdi ermeneutici, l'articolato in questione:

- a) va applicato a tutti gli enti locali, ivi inclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti (cfr. Sez. Controllo Valle d'Aosta, n. 7/2013/PAR);
- b) concerne tutte le procedure di acquisto al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, ivi inclusi gli acquisti in economia, senza deroghe di sorta (cfr. Sez. di controllo Piemonte, n.211/2013/PAR; conf. Sez. Controllo Lombardia n. 112/2013/PAR);
- c) unica eccezione a tale obbligo incondizionato, è rappresentata dall'ipotesi di non reperibilità ovvero inidoneità dei beni o servizi rispetto alle necessità dell'ente locale precedente, e ciò previa prudente istruttoria e valutazione di tale evenienza ed adeguata motivazione della stessa nell'ambito della determinazione a contrarre (cfr. Corte Conti, sez. Marche, n. 169/2012/PAR, ripresa ex *plurimis* da Sez. Lombardia n. 92/2013/PAR, Sez. Piemonte n. 211/2013/PAR);
- d) nell'ambito delle suddette eccezioni, privilegiando un'interpretazione sistematica della norma in combinato disposto con il comma 449 che la precede, viene inclusa anche l'ipotesi in cui siano reperibili, all'esterno dei mercati elettronici e/o degli strumenti telematici previsti dalla norma in questione, condizioni di acquisto migliorative, e ciò in quanto *“l'obbligo di ricorrere agli strumenti di approvvigionamento sopra descritti va mitigato ogni qualvolta il ricorso all'esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma”*(cfr. Sez. controllo Toscana, n. 151/2013/PAR; in termini Sez. Controllo Emilia Romagna n. 286/2013/PAR);
- e) in tutti gli altri casi, il mancato ricorso alle modalità di acquisto prescritte, comporta le conseguenze di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 135/2012, e cioè la nullità del contratto stipulato in violazione del suddetto obbligo e delle conseguenti responsabilità (cfr. Sez. Lombardia, n. 92/2013/PAR).

9.2 Il comma *3bis*, invece, s'inserisce nell'ambito dell'art. 33 del Dlgs 163/2006, a sua volta collocato nell'ambito del Titolo I (Contratti di rilevanza comunitaria) della Parte II (Contratti Pubblici relativi a lavori – servizi e forniture nei settori ordinari) del D.lgs 163/2006 e che

codifica lo statuto giuridico degli appalti pubblici e degli accordi quadro stipulati da Centrali di Committenza.

Come sopra anticipato, la norma in esame introduce una disciplina speciale per gli acquisti di lavori, servizi e forniture da parte dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti:

- a) *ante* novella 2012, prevedendo a carico dei suddetti enti l'obbligo di acquisto accentrato esclusivamente per il tramite di un'unica centrale di committenza, costituita nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;
- b) *post* novella del 2012, inserendo una modalità alternativa di acquisto centralizzato, e cioè mediante *“gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”*.

Con tale innesto normativo, pertanto, il comma *3bis* tipizza il ricorso agli strumenti elettronici gestiti da altre centrali di committenza di riferimento e/o al mercato elettronico della pubblica amministrazione, non come obbligo autonomo, ma come modalità di acquisto accentrato alternativa al ricorso alle centrali uniche di committenza.

Per l'effetto, il ricorso a tali strumenti elettronici di approvvigionamento sarà obbligatorio, se e nella misura in cui lo sarà – ai sensi del comma *3bis* - il ricorso alle centrali uniche di committenza.

9.3 La latitudine applicativa dell'articolato in questione è stata individuata, in via ermeneutica, dalla giurisprudenza contabile e successivamente codificata a norma del comma 343, dell'art. 1 della legge 147/2013.

Partendo dalla collocazione topografica della norma e dall'utilizzo del termine *“gare bandite”* per fissarne la decorrenza (cfr. comma 5, art. 23 D.L. 201/2011), si è ritenuto che il comma *3bis* vada applicato a tutti gli acquisti effettuati per il tramite di una procedura di selezione, e ciò indipendentemente dalla soglia di rilevanza (o non rilevanza) comunitaria.

Per l'effetto, in assenza di un'espressa deroga del legislatore, i comuni in questione dovranno ricorrere all'acquisto accentrato di cui al comma *3bis* anche con riferimento agli acquisti sotto soglia comunitaria, ivi inclusi gli acquisti in economia di cui all'art. 125 del Dlgs 163/2006, e ciò se e in quanto comportino a monte una procedura di selezione (cfr., tra le altre, Sez.

controllo Piemonte, n. 271/2012/PAR e, in termini, Sez. controllo Lombardia, n. 165/2013/PAR).

Ne consegue che gli acquisti in economia effettuati in assenza di una procedura di selezione, non saranno attratti dal precetto in esame, in quanto non rispondenti alla *ratio* ivi sottesa.

9.4 In tale ottica, sono state individuate due ipotesi di non applicazione del precetto in parola: l'acquisto in economia, mediante amministrazione diretta e le ipotesi di affidamento diretto di cui ai commi 8, seconda parte e 11, seconda parte dell'art. 125 del D.lgs 163/2006.

L'amministrazione diretta, è un sistema di acquisto ontologicamente estraneo al mercato, costituendo una modalità di "autoproduzione" dei lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n.22/2008) nell'ambito della quale *"le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento (cfr. comma 3, art. 125 Dlgs 163/2006).*

Gli affidamenti in cottimo fiduciario di importo inferiore ad Euro 40.000,00 sono – per espressa previsione normativa – gestiti in via diretta dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, *par condicio* e con il supporto di adeguata motivazione, e pertanto non risultano rispondenti, al pari dell'amministrazione diretta, alla *ratio* sottesa alla norma *de qua*, in tema di accentramento degli acquisti.

9.5 La novella del 2013 - recependo i sopra citati approdi ermeneutici- codifica il perimetro applicativo del comma 3bis, escludendo dal suo raggio d'azione le *"acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonche' i casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125"*.

Alla luce di quanto sopra, ed al fine di fornire un compiuto riscontro al quesito in esame, occorre interrogarsi sull'effettiva portata della novella in questione, in relazione agli acquisti in economia, mediante amministrazione diretta.

Come già rilevato, il sistema di acquisto in economia, mediante amministrazione diretta si caratterizza per il fatto che la produzione di beni e servizi è effettuata in proprio dalla pubblica amministrazione, mediante un sistema di produzione *in house*.

A tale fine, l'ente può utilizzare mezzi e personale propri ovvero acquisire e/o noleggiare i mezzi ed i materiali necessari, ricorrendo al mercato.

Nel primo caso, la fattispecie è esclusa dall'ambito di applicazione del comma 3bis dell'art. 33 del Dlgs 163/2006, in quanto ontologicamente estranea al precetto in parola.

Con riferimento a tale fattispecie, pertanto, la novella del 2013 non innova – in senso derogatorio- il perimetro applicativo del comma *3bis*, ma si limita a ribadirne i confini, recependo gli approdi della giurisprudenza contabile sul punto.

Diverso è il discorso nel caso in cui l'ente per eseguire "in proprio" la produzione reperisca all'esterno i beni e/o materiali necessari.

Sul punto è necessario operare la seguente distinzione:

- a) nell'ipotesi in cui l'acquisto dei suddetti beni strumentali non possa avvenire mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 11, seconda parte, dell'art. 125 del Dlgs 163/2006, l'ente sarà tenuto a rispettare il disposto di cui al comma *3bis* e, quindi, per l'effetto ricorrere alla centrale unica di committenza ovvero, in alternativa, agli strumenti e/o mercati elettronici di approvvigionamento ivi previsti;
- b) nel caso in cui, invece, sussistano i presupposti di legge per l'acquisto dei suddetti beni mediante affidamento diretto, opererà la deroga introdotta dalla novella del 2013 e, per l'effetto, l'ente non dovrà fare ricorso agli strumenti elettronici di approvvigionamento previsti ai sensi del comma *3bis* dell'art. 33 del Dlgs 163/2006.

Fermo quanto sopra, occorre precisare che tale deroga opera esclusivamente con riferimento alle disposizioni contenute nel comma *3bis* dell'art. 33 del Dlgs 163/2006, restando intatto, in tutta la sua portata, il comma 450 della legge 296/2006 in tema di ricorso obbligatorio ai mercati elettronici e/o agli strumenti telematici, per gli acquisti sotto soglia comunitaria da parte di tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 del Dlgs 165/2001 (ivi inclusi gli enti territoriali).

Alla luce di quanto sopra, l'obbligo di ricorrere agli strumenti di approvvigionamento telematici ed elettronici per l'acquisto dei sopra indicati beni strumentali discenderà – in capo ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti- non ai sensi del comma *3bis* dell'art. 33 del Dlgs 163/2006, ma per effetto del comma 450 della legge 296/2006 così come novellato nel 2012.

9.7 In conclusione, ed al fine di rispondere al quesito in oggetto, si ritiene che nel caso di acquisti in economia, mediante amministrazione diretta, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non siano tenuti a ricorrere agli strumenti e/o mercati elettronici di acquisto previsti dal comma *3bis* dell'art. 33 del Dlgs 163/2006, e ciò indipendentemente dalla novella di cui al comma 343 dell'art. 1 della legge 147/2013, in quanto tale fattispecie è per sua stessa natura, ontologicamente estranea al portato precettivo della norma in questione.

Diverso discorso deve essere fatto se tale sistema di autoproduzione viene effettuato con il ricorso a mezzi e/o materiali acquistati o noleggiati all'esterno.

In tale caso, trattandosi di veri e propri appalti, seppure strumentali all'esecuzione dell'amministrazione diretta, dovranno essere rispettati i precetti propri del settore, ivi incluso l'obbligo di acquisto accentrato di cui al comma 3bis dell'art 33 del Dlgs 163/2006 e, quindi, il ricorso agli strumenti elettronici di approvvigionamento ivi previsti, in alternativa al ricorso alle centrali uniche di committenza.

Fermo quanto sopra, qualora sussistano i presupposti per acquisire detti beni mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 11, seconda parte dell'art. 125 del Dlgs 163/2006, il ricorso ai sopra citati strumenti telematici e/o mercati elettronici di approvvigionamento:

- a) non sarà più dovuto ai sensi del comma 3bis dell'art. 33 del Dlgs 163/2006, in quanto fattispecie espressamente derogata dalla novella del 2013;
- b) ma sarà dovuto ai sensi del comma 450 della legge 296/2006, in quanto acquisti sotto soglia comunitaria e, per tale motivo, attratti dal precetto in argomento.

Per l'effetto, detti enti (al pari di tutte le restanti amministrazioni di cui all'art. 1 del Dlgs 165/2001), dovranno acquistare i suddetti beni strumentali, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

E ciò senza deroghe di sorta.

Uniche eccezioni, sono rappresentate dalle ipotesi residuali di non reperibilità ovvero inidoneità dei beni o servizi rispetto alle necessità dell'ente locale procedente, e ciò previa prudente istruttoria e valutazione di tale evenienza ed adeguata motivazione della stessa nell'ambito della determinazione a contrarre (cfr. Corte Conti, sez. Marche, n. 169/2012/PAR, ripresa ex *plurimis* da Sez. Lombardia n. 92/2013/PAR, Sez. Piemonte n. 211/2013/PAR), nonché, privilegiando un'interpretazione sistematica dell'articolato in questione, anche l'ipotesi in cui per quel determinato bene o materiale siano reperibili, all'esterno del sistema elettronico e/o telematico, condizioni economiche migliorative.

Anche in tale caso, la circostanza dovrà essere prudentemente valutata e motivata, e ciò anche alla luce dei principi e delle prescrizioni in tema di sana gestione finanziaria e buon andamento della pubblica amministrazione, in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

In tutti gli altri casi, il mancato ricorso alle modalità di acquisto prescritte, comporta le conseguenze di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 135/2012, e cioè la nullità del contratto stipulato in violazione del suddetto obbligo e le responsabilità a questo conseguenti (cfr. Sez. Lombardia, n. 92/2013/PAR).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata rende nelle sopra esposte considerazioni il proprio parere in relazione alle richieste formulate dal Sindaco del Comune di Rivello con la nota in epigrafe citata.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente, al Presidente della Corte dei conti e al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2014

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
F.to dott. Francesco LORUSSO

I MAGISTRATI

F.to Dott. Rocco LOTITO

F.to Dott. Giuseppe TETI

F.to Dott.ssa Vanessa PINTO- relatore

Depositata in Segreteria il 9 aprile 2014
IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO